CORTE DEI CONTI

**Sent. n. 196/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
**CORTE DEI CONTI**
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**
**IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunziato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 30698 del registro di segreteria proposto da

**D. A.** , nato a Omissis in data a Omissis, residente in a Omissis, Via a Omissis, a Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Chiodo per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Edmondo De Amicis n. 33, presso lo studio del difensore

**ricorrente**

**contro**

**I.N.P.S.(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare' n. 1, nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

**resistente**

**e**

**Ministero dell'Interno** in persona del Ministro pro tempore – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza - rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 del Codice di Giustizia Contabile dal Dirigente dott. Antonio Ferraro

**resistente**

## CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese
Per le parti resistenti: dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.

## FATTO

Il ricorrente ha agito in giudizio lamentando l'illegittimità del "silenzio inadempimento" formatosi sull'atto, notificato alle Amministrazioni convenute il 22 novembre 2023, concernente diffida e messa in mora a provvedere al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, richiesto in data 14 novembre 2022 in relazione alle infermitâ "a Omissis", giâ riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Si sono costituiti l'INPS e il Ministero dell'Interno, esponendo che, nelle more, il diritto del ricorrente era stato riconosciuto, e liquidate le somme arretrate spettanti.

Le parti convenute hanno dunque chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.

Il ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.

La causa è stata discussa all'udienza del 04.12.2024.

## DIRITTO

Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo stato riconosciuto il diritto fatto valere in giudizio.
Preso atto di quanto sopra occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
L'INPS e il Ministero dell'Interno devono essere condannati, in solido, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di giudizio (liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell'Avvocato antistatario), in base al principio della c.d. "soccombenza virtuale": il trattamento pensionistico richiesto è stato riconosciuto e liquidato soltanto all'esito della notifica del ricorso introduttivo e, visti gli atti di causa, il ritardo è imputabile ad entrambe le parti convenute.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna le parti convenute, in solido, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.

Milano, 04.12.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10.12.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)